



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Demanio Marittimo



ORDINANZA BALNEARE N° 1/2014 (n° 75/2014 Registro Generale Ordinanze)

Il Responsabile del Servizio Patrimonio – Gestione Aree Demaniali

VISTA la L.R. 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”.

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 31 maggio 2002 n. 9”.

VISTA la Legge n. 494/1993 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche.

VISTA la Legge n. 104/1992 relativa all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modifiche.

VISTO il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59/1997.

VISTA la Legge n. 689/1981 e il D. Lgs. n. 507/1999 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205/1999”.

VISTA la Legge n. 172/2003 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” e successive modifiche.

VISTO il D. Lgs. n. 171/2005 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge n. 172/2003” e s.m..

VISTO il D.M. n. 146/2008 recante “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. n. 171/2005 n. 171 recante il codice della nautica da diporto”.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche.

VISTA l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n° 2/2004 e successive modifiche e integrazioni.

VISTA l'Ordinanza balneare n° 1/2014 della Regione Emilia Romagna.

VISTA l'Ordinanza n° 10/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa.

VISTA l'Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini e l'annesso Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini.

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n° 17/2014 della Capitaneria di Porto di Rimini.

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.

SENTITE le associazioni locali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia nonché quelle contenute nell'Ordinanza Balneare n° 1/2014 della Regione Emilia Romagna e nell'Ordinanza di sicurezza balneare n° 17/2014 della Capitaneria di Porto di Rimini.

ORDINA

ART. 1 ACCESSO IN SPIAGGIA

Durante la stagione balneare, compresa tra il 16 aprile e il 5 ottobre 2014, è vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1,00 alle ore 5,00 ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario, in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale nonché per accedere alla battigia esclusivamente attraverso gli appositi camminamenti con divieto di sostare presso le strutture in concessione.

I mezzi delle imprese impegnate per il servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica potranno transitare sull'arenile anche oltre le ore 09,00 esclusivamente in caso di particolari eventi meteo marini avversi che non né consentano il termine entro detto orario, previa adozione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità e previa comunicazione dell'orario presunto di chiusura del servizio all'Ufficio Ambiente del Comune di Cattolica, a mezzo fax al n° 0541/966740 o telefonicamente ai numeri 366/5798618 – 348/0076051.

Il transito e la sosta di veicoli per le operazioni di carico e scarico merci è consentito esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 08,30 previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica.

I velocipedi potranno transitare solo condotti a mano, limitatamente nella fascia a monte per accedere agli stabilimenti balneari e/o alle spiagge libere, con possibilità di sosta nelle aree appositamente attrezzate.

ART. 2 DISCIPLINA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti destinati alla pubblica locazione, è di metri 5 lungo tutto l'arenile di Cattolica ad eccezione delle zone di spiaggia dal bagno n°103 al bagno n°110 compresi in cui tale fascia è ridotta a metri 3. Le distanze minime tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le file metri 4 (metri 3 per le zone aventi fronte a mare inferiore a metri 17 e dal bagno n° 90 al bagno n° 110 compresi), distanza tra gli ombrelloni sulla stessa fila metri 2.

Fatte salve le strutture già autorizzate, è consentito ai concessionari per l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, le cui dimensioni non possono essere superiori a mq 10,00.

Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, non intralciare l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio, i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano tra gli scopi della concessione la locazione/noleggio possono essere allocati anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente, esclusivamente in orari diurni e in un numero massimo di 2 (due) unità ogni 15 (quindici) metri lineari di fronte mare della concessione demaniale marittima, dotati degli elementi identificativi di cui all'art. 23 comma 10 del Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini.

ART. 3 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30 nel periodo dal 24.05.2014 al 14.09.2014 nel rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza balneare n° 1/2014 della Regione Emilia Romagna e dell'Ordinanza di sicurezza balneare n° 17/2014 della Capitaneria di Porto di Rimini.

In considerazione della minore affluenza di bagnanti, è consentita l'interruzione totale del servizio di salvamento dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dandone comunicazione per mezzo di innalzamento della bandiera rossa.

Presso ogni stabilimento o struttura balneare deve essere disponibile un'idonea imbarcazione di emergenza, armata con le dotazioni di cui all'ordinanza di sicurezza balneare n° 17/2014 sopra citata, adibita al salvataggio e pronta all'uso riportante la scritta "EMERGENZA", in aggiunta a quella di "SALVAMENTO" fatto salvo quanto disposto al comma successivo.

Esclusivamente nei casi in cui il servizio di salvamento venga assicurato in forma collettiva e qualora intervengano accordi tra più concessionari aventi zone a mare limitrofe di limitata ampiezza, la suddetta imbarcazione di "EMERGENZA" aggiuntiva può essere posizionata ogni 50 metri lineari, previa comunicazione al Comune di Cattolica del responsabile di detta unità.

Eventualmente, in alternativa all'imbarcazione di "EMERGENZA" aggiuntiva, può essere prevista, a supporto, un'idonea unità a motore dotata di propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari, da posizionarsi ogni 150 metri in prossimità delle postazioni di salvataggio, purché sia assicurata la presenza di addetti abilitati all'uso di tale unità, armata con le dotazioni e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare n° 17/2014 sopra citata.

I piani di salvataggio, individuali e collettivi, devono garantire la presenza di defibrillatori semi automatici, adatti al pronto soccorso cardiaco, posizionati in punti determinati della spiaggia, come previsto dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna n° 1/2014 e successiva nota integrativa P.G./2014/173960 del 28.04.2014.

ART. 4 DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Nel periodo della stagione balneare, nelle spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte dei titolari di apposito nulla osta rilasciato Comune di Cattolica.

pag.2

E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio del nulla osta, l'esercizio del commercio itinerante autorizzato dal Comune di Cattolica per l'anno precedente. Il numero massimo di nulla osta che si possono rilasciare per la stagione balneare 2014 è di n° 7 di cui n° 5 per la vendita di bibite, gelati e dolci preconfezionati e n° 2 per la vendita di cocco e frutta fresca. Gli esercenti l'attività del commercio in forma itinerante possono avvalersi di un collaboratore che risulti essere alle proprie dipendenze ovvero che abbia stipulato un contratto di prestazione d'opera. L'attività potrà essere svolta direttamente dal titolare dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche o, alternativamente, dal suo collaboratore dipendente/prestatore d'opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto autorizzato all'esercizio del commercio in forma itinerante dovrà portare in modo ben visibile l'apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire il nulla osta a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L'esercizio dell'attività, che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 18,30, non sostando nella stessa area per un periodo di tempo superiore ad un'ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno cento metri ed utilizzando esclusivamente mezzi e/o attrezzature idonee sotto il profilo igienico sanitario. È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature fisse. E' fatto assoluto divieto di svolgere, in forma itinerante, attività di tatuaggi, treccine, massaggi, sabbiature, piercing e similari.

ART 5 DISCIPLINA DELL'ARTE FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE

Nel periodo della stagione balneare, nelle spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito l'esercizio dell'arte fotografica in forma itinerante da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Cattolica. E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'esercizio dell'arte fotografica in forma itinerante autorizzata dal Comune di Cattolica per l'anno precedente.

Il numero massimo delle autorizzazioni che si possono rilasciare per la stagione balneare 2014 è di n° 8.

Gli esercenti l'attività fotografica possono avvalersi di due collaboratori che risultino essere alle proprie dipendenze ovvero che abbiano stipulato un contratto di prestazione d'opera. L'attività potrà essere svolta direttamente dal titolare dell'attività commerciale e/o dai suoi dipendenti/prestatori d'opera.

Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica, così come ogni variazione successiva. Ogni soggetto autorizzato dovrà indossare un adeguato abbigliamento professionale e portare in modo ben visibile l'apposito tesserino identificativo rilasciato dal Comune di Cattolica ed esibire l'autorizzazione a semplice richiesta verbale delle Autorità a ciò preposte. L'esercizio dell'attività, che deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. E' fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell'attività.

ART. 6 DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA E SCUOLE DI NUOTO

Nel periodo della stagione balneare, nelle aree del demanio marittimo situate nel territorio comunale è consentito l'esercizio delle attività di scuola di vela – scuola di tavola a vela e di scuola di nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica.

L'attività della scuola di vela – scuola di tavola a vela è sottoposta alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze dell'Autorità competente in materia di sicurezza della navigazione ed è subordinata al possesso dell'autorizzazione per il relativo corridoio di lancio/atterraggio rilasciato dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo deve avvenire senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ART. 7 ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA

Ad eccezione dei comunicati di pubblica utilità, la diffusione sonora di messaggi pubblicitari da parte dei soggetti titolari di apposita concessione è consentita esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 11,00 alle ore 11,40 e dalle ore 17,00 alle ore 17,40 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e dalle ore 16,30 alle ore 17,10 nel mese di settembre.

La diffusione degli annunci da parte dei titolari di unità adibite al trasporto passeggeri dovrà avere per oggetto esclusivamente la gita in mare ed è consentita limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 9,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18,30. La diffusione sonora così come sopra descritta dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

ART 8 DISPOSIZIONI FINALI

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Cattolica, 14 maggio 2014

Il Responsabile
Servizio Patrimonio – Gestione Aree Demaniali
F.to Ing. Stefano Rastelli